

News

a cura di **sldm** STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI



IN QUESTO NUMERO

2

Focus

- Accessibilità digitale: dal 28 giugno 2025 entra in vigore il nuovo standard europeo

3

Focus di diritto tedesco

a cura di Mario Prudentino - Amburgo

- Il periodo di prova nei contratti a termine

4

Novità legislative

- Firmati i decreti attuativi per i bonus giovani e donne

5

Prassi

- Ispettorato nazionale del lavoro, nota 3 aprile 2025, n. 616 - pag. 5
- Ministero del lavoro, nota 10 aprile 2025, n. 2504 - pag. 6

7

Sentenze

- Lavoro - pag. 7
- Condominio - pag. 8
- Diritto assicurativo - pag. 9
- Diritto Bancario - pag. 10
- Real Estate - pag. 11
- Fallimentare - pag. 12
- Responsabilità civile - Risarcimento Danni - pag. 12
- Obbligazioni e Contratti - pag. 13

FOCUS

ACCESSIBILITÀ DIGITALE: DAL 28 GIUGNO 2025 ENTRA IN VIGORE IL NUOVO STANDARD EUROPEO

*A partire dal 28 giugno 2025, entrerà ufficialmente in vigore la Direttiva (UE) 2019/882, meglio conosciuta come **European Accessibility Act (EAA)**, con l'obiettivo di **garantire standard minimi di accessibilità** per prodotti e servizi destinati al mercato europeo.*

L'Italia ha già recepito la normativa attraverso il Decreto Legislativo n. 362 del 10 marzo 2022. La nuova direttiva si inserisce nel più ampio contesto dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

L'obiettivo è duplice: da un lato, favorire l'inclusione e la partecipazione attiva delle persone con disabilità, dall'altro, armonizzare le legislazioni degli Stati membri per evitare frammentazioni e disuguaglianze all'interno del mercato unico.

Cosa prevede

L'EAA introduce requisiti vincolanti di accessibilità per una vasta gamma di prodotti e servizi immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025.

Tra questi, rientrano ad esempio:

- siti web e app mobili;
- dispositivi hardware di uso comune e relativi sistemi operativi;
- sportelli bancomat e biglietterie automatiche;
- terminali interattivi e self-service;
- servizi bancari digitali e piattaforme di e-commerce;
- e-book e software dedicati;
- servizi di trasporto passeggeri (aereo, autobus e ferroviario) con obbligo di fornire informazioni accessibili in tempo reale.

Anche i servizi di media audiovisivi dovranno adeguarsi, ad esempio garantendo guide elettroniche ai programmi (EPG) con caratteristiche accessibili e intuitive.

CON QUESTA DIRETTIVA, L'UNIONE EUROPEA FA UN IMPORTANTE PASSO AVANTI VERSO UN'ECONOMIA PIÙ INCLUSIVA E ATTENTA AI DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI, PROMUOVENDO UN FUTURO DIGITALE PIÙ ACCESSIBILE E SOSTENIBILE.



**European
Accessibility Act**

EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT (EAA)

A chi si applica

La normativa coinvolge **tutte le imprese e organizzazioni che operano nel mercato europeo**, comprese quelle con sede extra-UE che offrono servizi digitali destinati a cittadini europei.

Sono incluse aziende private, Pubbliche Amministrazioni e realtà che collaborano con il settore pubblico

Come adeguarsi: strumenti e strategie

Per rispettare i nuovi requisiti, le aziende dovranno adottare un approccio strutturato, che comprenda:

- **Audit di accessibilità:** per valutare lo stato attuale di conformità;
- **Implementazione di attività correttive:** per colmare le eventuali lacune;
- **Formazione del personale:** per diffondere la cultura dell'accessibilità;
- **Monitoraggio continuo:** con controlli periodici e aggiornamenti in base agli standard e alle esigenze degli utenti;
- **Approccio inclusivo:** per garantire un accesso equo e universale ai servizi.

FOCUS DI DIRITTO TEDESCO



A cura di Mario Prudentino
Studio Legale Prudentino & Rhein
Amburgo - Germania

FRODE SULL'ORARIO DI LAVORO

Le frodi sull'orario di lavoro ledono generalmente gravemente il rapporto fiduciario necessario per lo svolgimento del rapporto di lavoro. Purtroppo il fenomeno è di costante aumento, in particolare visto l'aumento dei rapporti di lavoro svolti in remoto. Nel caso recentemente deciso dal Tribunale d'appello di Colonia, l'azienda aveva indagato su un caso di frode sull'orario di lavoro incaricando un investigatore privato. Una volta confermati i sospetti, il datore aveva disposto il pedinamento per quindici giorni. Emergeva che il lavoratore trascorrevva gran parte del suo tempo di lavoro con la fidanzata, in panetterie e caffè, dal parrucchiere o nel luogo di culto. Il Tribunale d'appello non solo confermava il licenziamento in tronco, ma ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno datoriale derivante dall'incarico dell'investigatore privato per un totale di ben 21.608,90 Euro, somma, stando alla prassi, abbastanza elevata.

NOVITA' LEGISLATIVE

FIRMATI I DECRETI ATTUATIVI PER I BONUS GIOVANI E DONNE

La firma dei Ministri sotto i due decreti di attuazione dei **bonus per giovani e donne** previsti dal **Decreto Coesione** apre all'ultima fase per l'applicazione degli **esoneri per le assunzioni** di lavoratori rientranti nelle due tipologie. Ora al vaglio degli organi di controllo ci sono quindi i due decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione del **Bonus Giovani**, previsto dall'articolo 22 e del **Bonus Donne**, come definito dall'articolo 23, del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024).

I provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell'esonero contributivo totale per l'assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito. Entrambe le misure, finanziate dal **Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027** prevedono un doppio binario di attuazione poiché sottoposte in parte alla necessaria autorizzazione Ue. Grazie a un'intensa attività di confronto con la Commissione Europea infatti è stato possibile svincolare la richiesta di bonus valida per tutto il territorio nazionale da quella "speciale" per le aree ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), dando ai datori di lavoro privati che abbiano assunto dal primo settembre 2024, la possibilità di accedere al beneficio per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 (massimo 500 euro al mese per 2 anni) o di donne disoccupate da oltre 24 mesi (massimo 650 euro per 2 anni), ovunque residenti.

Per i contratti nella Zona Economica Speciale, che si avvalgono di condizioni di favore, l'esonero maggiorato segue invece la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare domanda dopo l'Autorizzazione della Commissione (31 gennaio 2025) e ne definisce rigidamente l'iter.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali **Marina Calderone** ha dichiarato: *"Sono due strumenti molto importanti per dare risposte concrete e consolidare gli ottimi risultati registrati sul fronte dell'occupazione. Interventiamo su due criticità strutturali che nascono da lontano, ossia la partecipazione di giovani e donne. Con questi decreti diamo certezze e prospettiva alle imprese e ai lavoratori, continuando sulla strada di incentivazione del lavoro di qualità, a tempo indeterminato, con una particolare attenzione alla realtà del Mezzogiorno. Voglio ringraziare il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il collega **Giancarlo Giorgetti**, per la collaborazione e per il risultato ottenuto".*

(Fonte: <https://www.lavoro.gov.it/>)



PRASSI

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, NOTA 3 APRILE 2025, n. 616

TFR pagato mensilmente?

Va assoggettato a contributi e imposte ordinarie, al pari della normale retribuzione

A seguito della riscontrata prassi di riconoscere la quota di TFR maturata mensilmente, l'INL torna sul tema degli anticipi sul TFR e, richiamando la ordinanza della Corte di Cassazione del 22 febbraio 2021 n. 4670, chiarisce quanto segue:

- il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro;
- l'istituto è disciplinato dall'art. 2120 c.c. che stabilisce le ipotesi in cui il Lavoratore può chiedere un anticipo sul TFR prima della fine del rapporto e che, all'ultimo comma, consente alla contrattazione collettiva o ai patti individuali di introdurre condizioni di miglior favore relative all'accoglimento delle richieste di anticipazione;
- la pattuizione collettiva o individuale può avere ad oggetto una anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione ma non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, in questo modo, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo e contrasterebbe anche con la stessa ratio dell'istituto di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

Art. 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto.

(...)

[VI]. **Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.**

[VII]. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

[VIII]. **La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:**

a) eventuali **spese sanitarie per terapie e interventi straordinari** riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) **acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli**, documentato con atto notarile.

[IX]. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

[X]. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

[XI]. **Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.** I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.


MINISTERO DEL LAVORO, NOTA 10 APRILE 2025, N. 2504

Il Ministero del Lavoro, richiamando la propria circolare n. 6/2025, interviene nuovamente sulla procedura di dimissioni per fatti concludenti di cui all'art. 19 della L. 203/2024

Il Ministero del Lavoro, ribadisce che **la soglia dei 15 giorni di assenza ingiustificata rappresenta un limite inderogabile** e la contrattazione collettiva può solo aumentare tale termine, ma mai ridurlo.

In particolare il Ministero interpreta il dettato normativo che, in tema di giorni di assenza giustificanti le dimissioni di fatto, recita *“i mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindi giorni”* ritenendo che *“benché il tenore letterale dell'articolo 19 non disponga espressamente l'inderogabilità del termine di quindi giorni, si ritiene che la norma non consenta interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore e renda, quindi, necessario contemperare il principio di libertà contrattuale delle parti sociali con l'indispensabile esigenza di tutela del lavoratore da una definitiva espulsione dal contesto lavorativo riva di una adeguata giustificazione, al fine di evitare effetti abusivi o distorsivi sul rapporto di lavoro. Infatti, se l'articolo 19 non stabilisse alcun minimo inderogabile e consentisse alla contrattazione collettiva di ridurre liberamente il termine di quindici giorni di assenza ingiustificata, le parti sociali potrebbero fissare una durata minima, anche sigua, tale da non porre il lavoratore in condizioni di giustificare tempestivamente le ragioni dell'assenza, riconducendo in tal modo l'effetto risolutivo a u comportamento del lavoratore privo di valore leale.”*

Il Ministero afferma che, una volta attivata la procedura delle dimissioni di fatto ed il lavoratore ne dimostrasse l'inesistenza dei presupposti, il rapporto di lavoro dovrà essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro; tuttavia, qualora quest'ultimo non ritenga valide le ragioni del lavoratore, **non è operante l'automatica ricostituzione del rapporto di lavoro.**



SENTENZE

LAVORO

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, ORDINANZA 15 APRILE 2025, N. 10065

La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore

La Cassazione torna sul tema già affrontato nei mesi scorsi ribadendo la nullità delle conciliazioni sottoscritte presso la sede datoriale, anche se alla presenza di un Conciliatore sindacale.

Secondo i Giudici di legittimità, la protezione del lavoratore, nell'ambito della rinuncia a diritti indisponibili, è affidata non solo alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene; sia l'assistenza sia il luogo di sottoscrizione sono da ritenersi concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti e all'influenza della parte datoriale.

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, ORDINANZA 8 APRILE 2025, N. 9282

Il termine di impugnazione previsto dall'art. 32 del L. 183/2010 non si applica al licenziamento in prova

La Cassazione, ribaltando la decisione di merito che aveva dichiarato l'intervenuta decadenza, ha rilevato che il regime decadenziale previsto dall'art. 32 L. 183/2010 si applica soltanto alle ipotesi di licenziamento espressamente indicate da tale norma, fra le quali non vi è il recesso intimato durante il periodo di prova.

Secondo la Cassazione il recesso in prova non rientra nei casi "di invalidità del licenziamento" menzionati all'art. 32, che riguardano solo le ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato; pertanto, la L. 604/1966 che disciplina i licenziamenti individuali, è applicabile soltanto nel caso in cui l'assunzione diventi definitiva e comunque quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, come previsto dall'art. 10 della stessa legge.

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, ORDINANZA 6 APRILE 2025, N. 9081

Rispetto dell'orario di lavoro e personale direttivo - art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003

Per aversi la esclusione della limitazione dell'orario di lavoro è necessario che il Lavoratore sia inquadrato come Dirigente oppure anche come Quadro, ma in tal caso il Lavoratore deve avere poteri decisionali autonomi o svolgere funzioni direttive quale preposto a singoli servizi o sezioni dell'azienda con la diretta responsabile di essi ovvero svolgere funzioni rappresentative o vicarie, essendo solo in tali fattispecie equiparabili i dirigenti al personale direttivo indicato dalla norma. Sono comunque fatte salve le disposizioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro.


CONDOMINIO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA, (DATA UDIENZA 18.04.2024) DEL 04 APRILE 2025, N. 8995

Opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio - assemblea condominiale per lavori straordinari (lavori di ristrutturazione di parti comuni) - approvazione ripartizione spese della comunione e del condominio

Ove sia mancata l'approvazione dello stato di ripartizione da parte dell'assemblea di condominio, l'amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130, n. 3, c.c. e può agire sia in sede di ordinario processo di cognizione, sia ottenendo ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1 disp. att. c.c..

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda come *“Questa Corte ha già più volte ribadito, in conformità a quanto elaborato dalla dottrina, che la deliberazione assembleare che approvi un intervento di ristrutturazione delle parti comuni ha un duplice oggetto e, cioè, l'approvazione della spesa (il cui significato è il riconoscimento, da parte dell'assemblea, della necessità della spesa stessa nella misura approvata) e la ripartizione della spesa tra i condomini che è determinata dal valore della proprietà di ciascuno o dall'uso che ciascuno può fare della cosa. In conseguenza, l'approvazione assembleare dell'intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, mentre la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve soltanto ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (così Cass., Sez. 6 - 2, n. 15696 del 23/07/2020, con indicazione dei precedenti pertinenti).”*e come *“L'ingiunzione può essere richiesta proprio perché, come detto, le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., cosicché ricorrono comunque le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito nei confronti del singolo condomino (Cass., Sez. 2, n. 4672 del 23/02/2017).”*.



DIRITTO ASSICURATIVO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA, 31 MARZO 2025, N. 8450

Responsabilità per danni da manto stradale in caso di dosso non segnalato - nesso causale - valutazione condotte del danneggiato o di terzi

La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente la dimostrazione del nesso tra «res» ed evento dannoso, potendo tale responsabilità escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rispettivamente anche solo colpose e imprevedibili.

Per la Suprema Corte, infatti, *“Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto questa Corte aveva isolatamente affermato nelle pronunce richiamate dal ricorrente - che, ” in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051, non massimata Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057, non massimata)” e “deve ribadirsi - così pervenendo all'accoglimento del motivo - "l'irrelevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. Civ.”.*



**ART. 2051 CODICE CIVILE
(DANNO CAGIONATO DA COSA IN CUSTODIA).
CIASCUNO E' RESPONSABILE DEL DANNO CAGIONATO
DALLE COSE CHE HA IN CUSTODIA, SALVO CHE PROVI IL
CASO FORTUITO.**

DIRITTO BANCARIO

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA
6 APRILE 2025, N. 9060**

Mutuo condizionato ex art. 474 c.p.c. - opposizione all'esecuzione

Il contratto di mutuo di cui al caso di specie, presentando i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., costituisce idoneo titolo esecutivo per promuovere un'azione esecutiva, secondo il noto principio di diritto per cui si ha mutuo condizionato, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata, quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.

Secondo la Suprema Corte, occorre rammentare *“il principio, affermato in modo ormai pacifico dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”.*(così, da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022)”, [...] rilevando come nel caso di specie *“la pattuizione accessoria subordina espressamente la concreta disponibilità della somma al verificarsi di alcuni accadimenti anche dipendenti dal mutuatario: ma la fattispecie rientra de plano in quella oggetto della richiamata Cass. Sez. U. 5968/2025, secondo quanto si è appena precisato”.*



REAL ESTATE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, ORDINANZA 29 MARZO 2025, N. 8301

Agenzia delle Entrate – presunzione versamento interessi nel contratto di locazione -. Mancata richiesta

Il diritto del locatore di richiedere il pagamento di interessi, come stabilito nel contratto tra le parti, a seguito dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile, sia per locazioni ad uso abitativo che diverso dall'abitazione, sorge solo dopo una specifica richiesta; pertanto, ove non sia stata richiesta la corresponsione di tali interessi, l'ente impositore non può invocare la presunzione di intervenuto versamento degli interessi ai fini dell'imposizione.

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda come “non si è mancato più di recente di confermare che *“la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore, sia in caso di locazione di immobili ad uso abitativo, sia in caso di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, costituisce condizione per il sorgere del relativo diritto. Ne consegue che solo a seguito di tale richiesta il locatore può domandare il canone aggiornato, per cui, ove non sia mai stato richiesto l'aggiornamento (o non sia stato convenuto tra le parti), lo stesso non rileva per la quantificazione dell'indennità ex art. 1591 cod. civ. per il ritardato rilascio dell'immobile”, Cass. sez. III, 26.5.2014, n. 11675; ed ancor più di recente si è ribadito che “ in base all'art. 32 della L. n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma 9-sexies del D.L. n. 12 del 1985, conv. dalla L. n. 118 del 1985, il locatore, su conforme pattuizione con il conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta; pertanto, è contraria al disposto normativo la clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT che intervengano nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto”, Cass. sez. III, 7.10.2021, n. 27287”, chiarendo come non sia “questione di dimostrazione dell'intervenuta rinuncia all'adeguamento del canone, ma di prova che lo stesso sia stato almeno richiesto”.*

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA 4 APRILE 2025, N. 8918

Vendite speciali immobili – prova in materia civile: onere della prova – risoluzione automatica di una convenzione urbanistica

La risoluzione automatica di una convenzione urbanistica, in virtù di una clausola risolutiva espressa, presuppone l'adozione di un provvedimento definitivo da parte dell'ente pubblico sottoscrittore, che ne attesti la volontà di avvalersene. La potestà pubblicistica dell'ente permane nonostante qualsiasi patto contrario, e la conclusione del procedimento amministrativo è un antecedente logico-necessario per l'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.

La Corte di Cassazione ricorda che: “Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2669 del 05/03/1993) ha infatti insegnato che, in tema di convenzioni urbanistiche, l'intervenuta sottoscrizione a opera dell'ente pubblico non rende il rapporto del tutto assimilabile a un contratto tra privati, rimanendo invece integra (nonostante qualsiasi patto contrario) la potestà pubblicistica del Comune di liberarsi dal vincolo contrattuale in relazione a sopravvenute esigenze di pubblico interesse; la conclusione del procedimento amministrativo avente a oggetto la sorte della convenzione si pone, quindi (alla stregua di quanto argomentato dalle citate Sezioni Unite in motivazione), come antecedente logico-necessario per l'azione del privato fondata sull'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.”

FALLIMENTARE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA, 31 MARZO 2025, N. 8421

Concordato preventivo - prededuzione ex art. 161 comma 7 L.F.

La prededuzione ex art. 161 comma 7 L.F. non è subordinata all'apertura della procedura di concordato preventivo, ma deriva da atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito del ricorso. Tali crediti prededucibili sono posti a tutela della continuità gestoria dell'impresa al fine di preservare il valore del patrimonio, anche in assenza di una procedura concordataria ufficialmente aperta.

La Suprema Corte precisa, infatti, come la ricorrente abbia *"fatto erroneamente coincidere la nozione di atto legalmente compiuto con quella di "atto preventivamente autorizzato dal Tribunale ex art. 161, co. 7 L. fall" (pag. 16 terz'ultima riga del ricorso), non considerando, in primo luogo, che la predetta pronuncia di questa Corte n. 14713/2019 (vedi, conforme, anche Cass. 16531/2022) ha distinto, nell'ambito degli atti legalmente compiuti, l'atto di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzato dall'atto di gestione che, seppur non autorizzato, risulti funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio"*.



Responsabilità civile - Risarcimento danni

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA, 1 APRILE 2025, N. 8541

Responsabilità civile - valutazione del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo

Agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la durata del processo presupposto va calcolata avendo riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, e non verificando se ciascuno dei suoi singoli gradi o fasi si sia, o meno, protratto oltre il rispettivo "standard" di ragionevolezza. Ne consegue che, qualora il processo si sia svolto in più gradi, come nel caso in esame, la durata complessiva si determina sommando il tempo effettivo trascorso per la sua definizione, senza alcun arrotondamento per i singoli gradi e con esclusione dei periodi di sospensione e di quelli compresi tra il "dies a quo" per proporre le impugnazioni ed il momento in cui l'impugnazione è effettivamente proposta, con arrotondamento ad un anno della frazione superiore a sei mesi operato solo una volta sulla durata complessiva così determinata.

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda i propri precedenti orientamenti, conformi, sul punto *"Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7943 del 2023; Cass. Sez. 2, 05/07/2022, n. 21194; Cass. Sez. 2, 30/10/2019, n. 27782; Cass. Sez. 6 - 2, 21/01/2019, n. 1520; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8717."*

Obbligazioni e contratti

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA, 3 APRILE 2025, N. 8802

Condizioni generali di contratto di trasporto aereo e acquisto online - Unione Europea: protezione del consumatore - clausola di proroga della giurisdizione

La clausola di proroga della giurisdizione a favore dei tribunali di uno Stato estero, inserita nelle condizioni generali di contratto di trasporto aereo e accettata mediante procedimento di acquisto online, è valida e vincolante ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012, anche se il contratto non prevede prestazioni combinate di trasporto e alloggio per un prezzo globale.

La Suprema Corte afferma, infatti, che la “*successiva giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di recepire ed applicare il principio affermato dalla Corte di Giustizia, come ad esempio Cass. n. 24632/2020, che ancorché in sede di regolamento di competenza, ed al fine di individuare sul territorio nazionale quale giudice fosse competente a decidere sulla domanda di compensazione pecuniaria, ha affermato che la domanda di pagamento dell' indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, con una valutazione del tutto autonoma rispetto a quella da compiere per la contestuale domanda avanzata sulla base delle previsioni della Convenzione di Montreal (sostanzialmente adesiva al principio risulta anche Cass. S.U. n. 33002/2021)*” e che la “*inapplicabilità delle previsioni a tutela dei consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all' indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. S.U. n. 21622/2017, già ricordata, cui adde Cass. S.U. n. 13594/2022).*”.

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it

Grazie per l'attenzione